

## Giustizia – XIV Legislatura

### **Legittima difesa.**

E' diventata legge grazie al forte impegno della Lega (presentatrice di ben tre proposte di legge A.C. 4115 Dussin, 4926 Cè, e A.S. 1899 tra cui sono firmatari Calderoli e Tirelli) la riforma che estende la portata applicativa della legittima difesa prevista dall'articolo 52 del codice penale.

Se la forma tradizionale di questa causa di giustificazione del reato, fino ad oggi, prevedeva una proporzione tra il comportamento aggressivo compiuto da un soggetto e l'attività dell'altro che contestualmente reagisce, la nuova norma non prevede più questo stretto rapporto sinallagmatico tra offesa e difesa.

Infatti, come dimostrato da vari episodi di cronaca riguardanti violente aggressioni in abitazioni private e pubblici esercizi a scopo di furto, l'articolo 52 del codice penale, che dovrebbe essere diretto a tutelare le vittime, in realtà è stato spesso applicato dai giudici in modo talmente restrittivo e cavilloso da finire con il giovare soprattutto agli aggressori.

La modifica voluta dalla Lega introduce, perciò, una deroga al concetto di proporzionalità tra offesa e difesa del comma 1, considerando sussistente detta proporzione anche quando si faccia uso di armi – legittimamente detenute – o di altro mezzo idoneo, nei confronti di persona introdottasi, o trattenutasi, senza autorizzazione in violazione di un domicilio, nonché all'interno di un esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, al fine di difendere la propria o altrui incolumità, ovvero i propri beni o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

In base a suddetta previsione, da ora in poi colui che subisce violenza all'interno di abitazioni o altri esercizi commerciali, sarà autorizzato a difendere la propria o altrui incolumità o beni patrimoniali, facendo uso di qualsiasi mezzo idoneo a disposizione compresa un'arma da fuoco. In tal modo, la legittima difesa viene ricondotta nell'ambito di una autotutela reale ed effettiva, dove il cittadino è legittimato a difendersi nei casi in cui non è possibile un intervento tempestivo delle forze dell'ordine per impedire la consumazione del reato.

E'utile, tuttavia, ricordare come rimangano fermi i principi stabiliti dalla disciplina vigente; è importante sottolineare questo aspetto proprio per mettere a tacere le accuse rivolte dall'opposizione di voler creare una legge da "Far West", capace soltanto di provocare distorsioni nei comportamenti dei cittadini, animati da sete di vendetta.

In realtà, molto semplicemente, la scelta effettuata dalla Lega va nella direzione di fornire maggiore tutela ai cittadini onesti che, costretti a reagire per difendere se stessi o la propria famiglia di fronte a veri e propri criminali, non si vedranno processati solo perché sono stati capaci di reagire di fronte a violenze subite nelle loro abitazioni o all'interno di negozi, uffici, o esercizi commerciali.

### **Reati di opinione.**

La necessità di riformare la parte del codice penale riguardante i cd. reati di opinione ha rappresentato da sempre un famoso cavallo di battaglia della Lega (A.C. 5490 Lussana e A.S. 2627 Calderoli), convinta della necessità di perseguire le opinioni solo quando associate ad episodi di violenza e non quando si esplicano in libere manifestazioni del pensiero.

Infatti, i cd. reati di opinione - che sono stati introdotti nel Codice Rocco da oltre sessant'anni ed erano chiaramente finalizzati alla repressione di chi si opponeva allo stato dittatoriale - già da tempo hanno dimostrato di non aver alcun motivo di sopravvivere nell'ordinamento, soprattutto se ricordiamo come nel corso di questi anni hanno continuato ad essere punite condotte riconducibili a libertà riconosciute e tutelate dalla nostra Costituzione, quali la libertà di pensiero, di opinione, di associazione e di iniziativa o partecipazione politica.

Spinta dalla volontà di innalzare il tasso di democrazia nel nostro Paese, al pari di quanto già avvenuto in altri Stati, la Lega ha strenuamente difeso questa riforma, ritenendo tuttavia necessario distinguere nettamente tra condotte che rappresentano semplice manifestazione di una opinione o di

una convinzione politica, che non possono avere rilevanza penale, e condotte sfocianti in atti violenti, che pertanto devono essere punite.

Così nella riforma si è scelto di mantenere in vigore alcuni reati, in ragione della particolare offensività della condotta, mentre altri sono stati puniti meno severamente o addirittura depenalizzati.

Ad esempio, il reato di attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (art. 241 cp), da ora in poi assumerà rilievo penale solo se la condotta si concretizzerà in atti violenti e idonei allo scopo.

Stesso discorso vale per l'associazione sovversiva dell'articolo 270 cp, che la sinistra voleva abolire del tutto, ma che la Lega ha deciso di mantenere per continuare a colpire le associazioni che utilizzano un mezzo violento per raggiungere l'obiettivo sovversivo. Pensiamo, ad esempio, ai militanti dei movimenti *no global* e dei "disobbedienti", attualmente processati proprio in base a questo articolo.

Scelta analoga per il reato di vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato, punito con la reclusione nei soli casi di condotta violenta, riservandosi la più mite sanzione pecuniaria alle sole espressioni ingiuriose. Stesso trattamento sanzionatorio anche per chi compie atti vilipendiosi nei confronti di oggetti di culto di qualsiasi religione. Anche per tale condotta rimarrà la pena della reclusione per i comportamenti offensivi manifestati attraverso atti di violenza.

Come detto, altri articoli del codice penale sono stati completamente depenalizzati perché oramai punivano condotte inoffensive, riconducibili a pure manifestazioni di pensiero. Pensiamo al caso della attività antinazionale del cittadino all'estero, della propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale, della condotta di chi fa risalire al Presidente della Repubblica la responsabilità di atti di governo. Queste condotte non potevano continuare ad essere considerate reati, anche alla luce di una tendenza sempre maggiore a depenalizzare quei comportamenti con scarso disvalore sociale.

### **Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet.**

Approvando questa legge, il Governo (A.C. 4599 con il Ministro Castelli tra i primi firmatari, anche se la Lega ha presentato autonomi progetti di legge A.C. 2864 Cè, A.C.3235 Martini Francesca, A.C. 5359 Martini Francesca) compie un passo significativo nel cammino per la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia infantile. Conformandosi alla normativa UE, il Governo e la Lega si sono seriamente impegnati ad introdurre importanti modificazioni alla legislazione nazionale per contrastare più efficacemente il fenomeno.

Un punto saliente della riforma riguarda l'estensione della tutela accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età, in conformità con quanto stabilito a livello comunitario. Ma il testo si fa apprezzare anche per la contestuale previsione di norme dirette a modificare le fattispecie criminose con l'inasprimento delle sanzioni, e di norme dirette a contrastare e combattere la diffusione e commercializzazione della pedopornografia attraverso reti di comunicazione elettronica. Sono infatti previsti maggiori strumenti di indagine degli inquirenti per combattere la pedofilia *on line*, attraverso la creazione di un Centro di raccolta-dati contro i pedofili che usano internet. Questo Centro dovrà raccogliere le segnalazioni che arrivano da forze di polizia, anche straniere, e da soggetti pubblici e privati, sui siti pedofili, i loro gestori e su chi beneficia dei pagamenti. Nell'ottica di combattere la pornografia minorile, oltre ad aumentare notevolmente le pene per le fattispecie penali esistenti, vengono create nuove ipotesi ampliando così l'area dei comportamenti penalmente rilevanti. In particolare, per quanto riguarda il reato di prostituzione minorile, il provvedimento pur lasciando invariato il trattamento sanzionatorio precedente (da sei mesi a tre anni), allarga l'ambito di applicazione di questa condotta criminosa prevedendo la punibilità anche di chi compie atti sessuali su minori dediti alla prostituzione di età compresa tra i 14 e i 18 anni (e non fino ai 16 anni come nel vecchio testo). Aggravi di pena sono poi previsti per tutte le condotte che integrano il reato di pornografia minorile, come la realizzazione, produzione, offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico, anche se a titolo gratuito. La pena base

compresa tra i sei e i 12 anni, subisce un aumento fino a due terzi qualora il materiale offerto, ceduto o detenuto sia di ingente quantità. Inoltre, in base alle nuove disposizioni, anche la pedopornografia virtuale - ovvero l'offerta, la cessione, la diffusione di materiale pornografico realizzato attraverso immagini virtuali - diventa reato ma, giustamente, la pena è inferiore a quella della pedopornografia reale. Colpito più duramente anche il turismo sessuale, con pene severe per i tour operator che organizzano viaggi volti allo sfruttamento sessuale dei bambini. Inoltre, i tour operator in paesi esteri dovranno inserire nei depliant turistici l'avvertenza che i reati sessuali contro minori sono puniti anche all'estero. Dal punto di vista sanzionatorio, per chi si rende colpevole di questi reati è esclusa la possibilità di patteggiare la pena, di vedersi applicati benefici penitenziari come la semilibertà e gli arresti domiciliari, oltre alla esclusione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o nelle strutture frequentate da minori.

### **L'affidamento condiviso.**

Questa legge rappresenta la più importante riforma dopo quella del diritto di famiglia del 1975, fortemente innovativa grazie all'affermazione del principio della "bigenitorialità", con entrambi i genitori protagonisti nel suddividersi equamente la cura dei figli.

La discussione in Parlamento è stata lunga e travagliata, e si è reso necessario un paziente lavoro di mediazione per ottenere larga condivisione su un testo che altrimenti non avrebbe mai visto la luce.

Fondamentale è stato il contributo della Lega attraverso i suoi rappresentanti in Commissione, convinti della necessità di riformare una materia che da quindici anni si tentava di innovare.

Le nuove norme prevedono l'affidamento condiviso come regola generale, nel senso che il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. Ciò in netto contrasto con quanto è accaduto fino ad oggi, dove la regola generale era costituita dall'affidamento esclusivo ad uno dei genitori.

Si tratta sicuramente di un radicale cambiamento di impostazione, nonostante il nostro ordinamento già prevedesse la possibilità di determinare l'affidamento congiunto. E la ragione della riforma sta tutta nel fatto che tale tipo di affidamento ha trovato scarsissima applicazione nei nostri tribunali, deludendo così le legittime aspettative dei padri separati di conservare un ruolo anche simbolico nella crescita e nell'educazione di figli.

Per il futuro si richiede quindi un nuovo atteggiamento dei giudici nei confronti della famiglia separata. Nel senso che, innanzitutto, bisogna verificare se vi sono le condizioni per procedere all'affidamento condiviso, ritenuto dalla nuova legge la forma più adatta a tutelare il diritto del minore per mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori; e solo se tali condizioni non sussistono sarà possibile disporre l'affidamento esclusivo.

Se la nuova legge da una parte prevede l'affidamento ad entrambi i genitori come regola generale, dall'altra parte prevede, che la potestà genitoriale, vale dire il potere di prendere decisioni nell'interesse dei figli, sia esercitata da entrambi mentre oggi viene rimessa esclusivamente al coniuge affidatario. Ne consegue che le decisioni più importanti, come quelle sulla scuola o sulla salute, dovranno essere prese di comune accordo tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni dei figli. E solo in caso di scarsa collaborazione il giudice potrà disporre che le decisioni ordinarie siano assunte dal genitore presente.

Per quanto riguarda il mantenimento, alle necessità dei figli devono provvedere entrambi i genitori in misura proporzionale al proprio reddito, mentre l'assegno periodico potrà essere disposto solo se necessario a rispettare la proporzione tra oneri e risorse.

Nuove regole sono previste anche per l'assegnazione della casa familiare, nel senso che se il giudice provvede ad assegnarla ad un coniuge tenuto conto dell'interesse dei figli, poi questa decisione peserà nel momento della regolazione dei rapporti economici tra genitori. E l'altro genitore non assegnatario potrà sempre chiedere che la situazione venga riesaminata, soprattutto in presenza di convivenza o nuovo matrimonio di chi ne ha avuto il godimento.

La legge oltre a valere esplicitamente anche per le coppie di fatto, potrà trovare applicazione retroattiva anche per procedimenti già definiti con sentenza, in linea con il principio secondo il quale le misure sull'affidamento dei figli sono sempre rivedibili.

### **Divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Legge 7/2006**

All'inizio della Legislatura la Lega ha subito presentato una propria proposta di legge (A.C. 150 Cé e A.S. 566 Boldi) sulle mutilazioni genitali femminili, fenomeno che si è andato sempre più diffondendo anche nel nostro Paese in conseguenza della presenza di immigrati.

L'iter del provvedimento è stato seguito dal relatore della Lega per arrivare ad elaborare un testo condiviso che contribuisca ad evitare che migliaia di vittime innocenti continuino a subire questa vera e propria aggressione alla loro integrità fisica e alla loro dignità di donne.

Il tema affrontato è molto importante per la completa assenza in Italia di una legislazione atta ad arginare un fenomeno di vaste proporzioni, se si pensa che solo in Italia sono circa 45mila le ragazze provenienti da Paesi dove l'infibulazione viene ancora praticata.

Nel predisporre il testo si è tenuto conto di una duplice esigenza, ovvero quella della repressione del fenomeno e quello della prevenzione di tali pratiche.

Grazie alle nuove norme, chiunque praticherà l'infibulazione sarà punito con la reclusione da 4 a 12 anni, con possibilità di aumentare la pena nel caso la mutilazione sia compiuta su una minore o venga eseguita per fini di lucro. Previste conseguenze pesanti anche per medici scoperti a praticare l'infibulazione; infatti, oltre la pena, rischieranno la cancellazione dall'ordine per un massimo di dieci anni.

Da parte sua lo Stato si impegna ad avviare una serie di campagne di informazione che cercheranno di raggiungere le comunità africane che vivono in Italia. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Pari opportunità, promuoverà e sosterrà nell'ambito dei relativi stanziamenti, il coordinamento delle attività svolte dai vari ministeri. Sarà inoltre istituito un numero verde, presso il ministero dell'Interno, per ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza dell'effettuazione delle pratiche di mutilazione sul territorio italiano.

### **Riforma dell'ordinamento giudiziario. Legge 150/2005**

L'ordinamento giudiziario attendeva di essere riformato da oltre mezzo secolo ed esattamente dal lontano 1941, anno cui risale la legge fondamentale in materia.

Nonostante l'esigenza di elaborare un disegno organico sia stata avvertita da tempo, nel corso delle passate legislature non è mai stato avviato un intervento complessivo riguardante lo *status* di giudici e pubblici ministeri, per la riconosciuta difficoltà di incidere su quello che rappresenta l'assetto fondamentale del potere giudiziario e la madre di tutte le riforme in materia.

Finalmente, dopo decenni di colpevole omissione, il Ministro della giustizia Castelli ha presentato un testo di riforma che è stato approvato dopo un *iter* di oltre tre anni e con fortissime resistenze da parte della sinistra e di certi settori della magistratura.

Gli oppositori della riforma, lungi dal riconoscere i miglioramenti apportati al testo anche su loro richiesta e mossi unicamente dall'obiettivo di contrastare comunque il cambiamento, hanno continuato a sollevare proteste massimaliste, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di bloccare *tout court* la proposta del Governo e conservare un assetto giudiziario vetusto, non più rispondente alle reali esigenze della giustizia. Risulta chiaro a tutti, infatti, come la materia dell'ordinamento giudiziario sia estremamente delicata perché carica di conseguenze non solo e non tanto per i diretti destinatari della stessa (ovvero i magistrati), quanto piuttosto per gli utenti del servizio pubblico e, più in generale, per la stessa società civile.

E proprio alla luce di un principio di civiltà giuridica sono stati introdotti per la prima volta principi tesi a tutelare soprattutto i cittadini ed il loro diritto ad una giustizia "giusta".

A tal proposito ricordiamo la separazione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero che diventa definitiva dopo cinque anni dall'ingresso in magistratura e serve a porre fine alla inaccettabile commistione giudici-pm; i colloqui psico-attitudinali, per garantire magistrati affidabili dal punto di

vista dell'equilibrio psicologico; l'istituzione di un sistema formativo, iniziale e continuo, dotato di un'autonomia didattica, priva di interferenze ministeriali e dotata di una capacità di sviluppo organizzativo che non può più essere assicurata da un Csm cui la Costituzione assegna ben altre competenze; la nascita della Scuola superiore della magistratura, con il compito di formare gli uditori giudiziari, organizzare corsi di aggiornamento, valutare la professionalità dei magistrati, promuovere iniziative di studio e di ricerca; la fine della progressione automatica in carriera, finalmente rivista in termini meritocratici attraverso un articolato sistema di concorsi e di aggiornamento professionale; il sistema di formazione dei titoli, per l'avanzamento in carriera, basato sulla attività svolta; la temporaneità degli incarichi direttivi, onde eliminare la concentrazione di potere e il radicamento negli interessi locali ; l'abolizione dei titoli non corrispondenti all'esercizio effettivo delle funzioni; la procedimentalizzazione dell'azione disciplinare, che da facoltativa diventa obbligatoria; la tipizzazione degli illeciti disciplinari, indispensabile per assicurare l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità della magistratura; la gerarchizzazione degli uffici di procura, utile per una migliore organizzazione e coordinamento nel lavoro dei magistrati; l'individuazione di un magistrato titolare dei rapporti con gli organi d'informazione, onde evitare la spettacolarizzazione delle indagini; la pubblicità degli incarichi extragiudiziari e dell'eventuale compenso percepito; l'introduzione di strutture manageriali nella gestione dei più importanti distretti di corte d'appello, al fine di razionalizzare e migliorare la gestione delle risorse umane all'interno degli uffici ed alleggerire il magistrato dai compiti non propriamente giudiziari.

#### **Attuazione della decisione 2002/187/GAI sulla istituzione di Eurojust. Legge 41/2005**

Il disegno di legge che istituisce Eurojust in linea con una decisione del Consiglio Europeo del 2002 è stato presentato dal Ministro Castelli. Alla iniziativa governativa si deve quindi la creazione nel nostro Paese di questa unità di cooperazione giudiziaria permanente tesa a rafforzare la lotta contro le gravi forme di criminalità che, oltrepassando la dimensione nazionale, finiscano per investire più di uno Stato membro. In base a quanto sancito a livello europeo, questo organo dotato di personalità giuridica serve ad agevolare il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, a prestare assistenza nelle indagini sui casi di criminalità organizzata, a cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea allo scopo di semplificare l'esecuzione delle rogatorie. L'ambito di intervento generale è ampio: dal traffico di stupefacenti a quello di esseri umani e autoveicoli rubati, si aggiungono specifiche forme di criminalità come riciclaggio, frodi comunitarie, corruzione, criminalità informatica e partecipazione ad organizzazioni criminali.

La nomina da parte del Ministro della giustizia, anziché del CSM, del magistrato italiano da distaccare presso la nuova struttura, risponde alla precisa scelta di considerare il nuovo organismo ed i suoi poteri individuali e collegiali in una dimensione ontologicamente amministrativa e non giudiziaria, come invece avrebbe voluto l'opposizione. Di conseguenza è il Ministro della Giustizia a proporre una rosa di nominabili tra giudici e pm, fuori dal ruolo organico della magistratura e con almeno 20 anni di anzianità di servizio; mentre il CSM si limita ad esprimere un parere non vincolante, con valutazioni sulla specifica professionalità richiesta. Grazie a questa iniziativa del Governo è stato compiuto un ulteriore passo in avanti nella cooperazione giudiziaria europea e negli strumenti da adottare per la lotta al terrorismo.

#### **Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire. Legge 210/2004 e decreto legislativo 122/2005**

Finalmente la legge sulla tutela dei diritti degli acquirenti degli immobili da costruire è una realtà: nel corso del 2004 è stata infatti approvata anche la legge 210/2004 contenente la delega al Governo per adottare misure volte a tutelare gli acquirenti di immobili da costruire anche nel caso di fallimento del costruttore. Anche la Lega ha presentato in materia un autonomo disegno di legge A.S. 1453 del sen.Monti.

La normativa è destinata a colmare una vera e propria voragine che negli anni si è andata aprendo a danno di quanti, adempiendo agli obblighi del contratto preliminare o di compravendita, si sono poi ritrovati senza immobile o con un immobile non terminato a causa della situazione di crisi del costruttore. Pertanto, la legge interviene per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilità. Sulla base della delega è stato emanato un decreto legislativo, arrivato puntualmente nel marzo 2005, per gli aspetti di dettaglio della normativa.

La normativa prevede che il costruttore sia obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione, rilasciata da una banca o da una compagnia assicurativa e di importo pari alle somme già riscosse, a garanzie del verificarsi di una situazione di crisi, quale ad esempio il fallimento o altre procedure concorsuali. Sono inoltre previsti alcuni contenuti obbligatori del contratto preliminare, taluni limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, l'istituzione di un Fondo di solidarietà a favore degli acquirenti che abbiano perso le somme versate o il conseguimento della proprietà dell'immobile. Tale Fondo viene alimentato da un contributo obbligatorio a carico di tutti i costruttori. Infine il costruttore è obbligato a stipulare una assicurazione a favore dell'acquirente a garanzia del risarcimento dei danni in caso l'immobile presenti vizi o difformità successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione.

### **La nuova legge sul maltrattamento degli animali e sul divieto di combattimento tra animali. Legge 189/2004**

Da molti anni, invero, era da più parti atteso un intervento organico del legislatore in materia di tutela degli animali, al fine di adeguare l'ordinamento penale alla mutata sensibilità verso questi ultimi, finalmente percepiti quali esseri senzienti e portatori di diritti individuali.

La Lega ha presentato in materia varie proposte di legge (A.S. 926 Chincarini, A.S. 1541 Peruzzotti, A.C. 1222 tra cui è firmataria on. Martini Francesca) che sono poi confluite nel testo finale.

La nuova legge rappresenta un momento rilevante del percorso intrapreso negli anni '90, in cui si iniziò a considerare gli animali destinatari della tutela penale, ed indubbiamente coltiva l'ambizioso progetto di garantire una tutela giuridica diretta agli animali in sé considerati, sotto il presidio di un articolato sistema di sanzioni penali.

L'intervento normativo definisce in maniera più analitica i limiti del rapporto uomo-animale, nonché punisce, con maggiore severità rispetto al passato, le distorsioni di tale rapporto a testimonianza dell'evoluzione del sentimento sociale verso gli animali, che non devono essere sottoposti al dominio arbitrario ed illimitato dell'uomo.

La legge limita espressamente il suo ambito di operatività, escludendo che le nuove norme trovino applicazione ai casi previsti da leggi speciali in materia di animali ed in particolare a quelle in materia di caccia e pesca, di allevamento, di trasporto e macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense e di giardini zoologici, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle regioni sul cui territorio le stesse manifestazioni si svolgono. Senza questa previsione è facile prevedere che l'applicazione delle nuove disposizioni sarebbe stata invocata per impedire manifestazioni del calibro del Palio di Siena o la stessa apertura della prossima stagione di caccia.

Sotto altro profilo, deve invece evidenziarsi che la più importante tra le novità introdotte è rappresentata indubbiamente dall'aver configurato una serie di delitti puniti soltanto a titolo di dolo e, soprattutto, nell'aver inasprito il trattamento sanzionatorio, prevedendo per la prima volta in questa materia anche pene detentive, anche di una certa severità, come nel caso di uccisione o di maltrattamento di animali.

Anche l'organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali viene considerato reato, mentre la mera partecipazione allo spettacolo o alla manifestazione cessa di avere rilevanza penale.

Infine, la legge ha introdotto tre autonome fattispecie delittuose finalizzate alla repressione dell'odioso e dilagante fenomeno dei combattimenti di animali e delle competizioni sportive clandestine tra animali. E vasta è la gamma delle sanzioni, molto più aspre che in passato, oltre a prevedersi la confisca obbligatoria dell'animale.

L'abbandono di animali, continua ad essere considerato reato come in passato e riguarda solo gli animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività, con l'unica significativa innovazione concernente il trattamento sanzionatorio, che vede ora a fianco dell'ammenda anche la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno.

Resta da ricordare la previsione che vieta di utilizzare cani e gatti per la produzione di pelli, pellicce o altri capi di abbigliamento, nonché la commercializzazione o l'introduzione nel territorio nazionale di tali prodotti.

### **Misure contro il traffico di persone. Legge 195/2003.**

Questa legge, che vede la firma del Ministro Castelli, ha risposto all'esigenza europea di attuare una azione comune contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori. In pratica si è voluto procedere a riformulare alcune vecchie norme del codice penale, incapaci di cogliere i fenomeni della riduzione in schiavitù e della tratta in tutte le sue articolazioni e modalità di realizzazione, dal momento che questo fenomeno criminale è in netta espansione, come dimostrano anche i continui sbarchi di clandestini sulle coste italiane.

Le innovazioni principali riguardano la equiparazione della schiavitù vera e propria alla condizione di soggezione (servitù) in cui si riduce una persona costretta con la violenza, o indotta con la frode, a rendere prestazioni sessuali o di altra natura. La fattispecie delittuosa non riguarda solo chi proviene dall'estero, ma anche chi utilizza lo spostamento all'interno di un singolo Paese. Per definire le nuove fattispecie di reato si è fatto riferimento alle Convenzioni internazionali, arrivando ad una definizione articolata che riguarda sia l'esercizio su una persona di un potere corrispondente a quelli del diritto di proprietà, sia la riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a tutta una serie di comportamenti tipizzati.

Le fattispecie sono punite con particolare rigore sanzionatorio, anche se poi gli aumenti di pena più sostanziali si registrano nel caso in cui sono coinvolti minori o nel caso in cui i fatti commessi sono diretti allo sfruttamento della prostituzione.

Sono poi previsti stanziamenti in favore del Fondo per le misure- antitrattra, istituito *ex novo* per dare la possibilità di assolvere pienamente i compiti attribuiti e la possibilità di svolgere attività sotto copertura .

Inoltre, sempre per garantire la migliore perseguibilità di questi reati, sono introdotte alcune innovazioni procedurali per facilitare i compiti agli operatori del settore: la competenza per perseguire questi reati viene affidata al tribunale in composizione collegiale, viene ampliata la durata delle indagini preliminari, i compiti di pubblico ministero vengono attribuiti alle direzioni distrettuali antimafia.

Previsti anche uno speciale programma di assistenza per garantire il più ampio ventaglio possibile di strumenti per il sostegno delle vittime dei reati in questione, e la possibilità di far ricorso alle speciali misure di protezione a favore di coloro che collaborano con la giustizia nella lotta contro la tratta di persone.

### **Nuove regole per l'esame di abilitazione alla professione forense. Legge 180/2003**

Per iniziativa del Ministro Castelli sono state introdotte incisive modifiche alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Vengono chiarite le regole che presiedono alla composizione delle commissioni d'esame e viene istituito un sistema finalizzato ad interrompere il collegamento tra il distretto di Corte d'Appello in cui si svolgono le prove scritte e i componenti della commissione che procederà alle correzioni degli elaborati.

### **Carcere duro per i mafiosi. Legge 300/2002**

Il merito principale di questo intervento del Ministro della giustizia Castelli consiste nella scelta di inserire stabilmente il regime del cosiddetto carcere-duro nel nostro ordinamento penitenziario, che viene così a perdere il carattere dell'emergenzialità che lo aveva caratterizzato fin da quando era stato introdotto nel 1992 allo scopo di interrompere ogni legame tra detenuti ed organizzazioni criminali di appartenenza.

Si tratta di una scelta coraggiosa, che fino ad oggi non era mai stata fatta, in quanto i Governi precedenti hanno sempre preferito affidarsi a continue proroghe del regime carcerario per i boss mafiosi, per l'incapacità di assumere una posizione definita nei confronti di misure che, indubbiamente coercitive e limitative della libertà personale, soddisfano l'esigenza fondamentale di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Un altro merito del provvedimento consiste nell'aver realizzato una sorta di "adeguamento storico" della disciplina del 41-bis, attraverso l'inserimento di alcuni illeciti di più recente emersione - quali il terrorismo, l'eversione dell'ordine democratico mediante atti di violenza, la tratta delle persone, la riduzione in schiavitù - tra i reati per i quali può essere disposto questo regime carcerario.

Questa estensione applicativa dell'istituto, tuttavia, è stata temperata con una maggiore tipizzazione delle misure restrittive adottabili. La scelta di ancorarlo a precise condizioni, se da un lato serve sicuramente a garantire una puntuale applicazione della misura, oltre che a mitigarne la severità e consentire così il recupero della persona ridotta in detenzione, dall'altro lato serve soprattutto ad impedire i collegamenti con l'organizzazione mafiosa là dove è particolarmente necessario, in quanto, spessissimo, la cronaca ha dimostrato come molti esponenti della criminalità organizzata hanno mantenuta intatta la loro capacità offensiva e di comando, anche se rinchiusi in carcere.

Sapremo quindi quante ore di permanenza all'aperto sono concesse, con quante persone ci si possa intrattenere, di quanti colloqui al mese si possa usufruire, come debba essere esercitata la censura sulla corrispondenza.

Importante anche l'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi, la possibilità che la misura possa sempre essere rinnovata per le caratteristiche personali del soggetto, ma anche revocata qualora ne siano venute meno le condizioni applicative, in armonia con quanto sancito dalla Corte costituzionale.

### **La riforma del sistema elettorale del CSM. Legge 44/2002**

Una riforma importante varata dalla Casa delle Libertà in tema di giustizia è rappresentata dalla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, voluta dal Ministro della giustizia Castelli per recuperare la funzione di organo di autogoverno della magistratura e garante della indipendenza dei magistrati.

La riforma rappresenta sicuramente un passo avanti per il buon funzionamento del CSM, da troppi anni politicizzato e scarsamente attivo.

Il nuovo sistema elettorale non soffoca il pluralismo ideologico della magistratura, che sicuramente rappresenta una ricchezza, ma pone rimedio a qualche degenerazione del sistema correntizio da tutti lamentata.

Una delle modifiche più importanti concerne, infatti, la abolizione del voto di lista e la sua sostituzione con la preferenza unica per il singolo candidato. Le correnti (ovvero le 4 componenti associative della magistratura), come tutti sanno, hanno da sempre rappresentato variegate concezioni ideologiche della giustizia e sono sistematicamente qualificate di sinistra, di centro o di destra, al pari dei partiti politici. Del resto, anche la loro organizzazione ricorda un partito politico, che si trasforma in macchina elettorale al momento che devono essere presentate le candidature per il nuovo CSM; da questa posizione privilegiata hanno sempre influenzato le rappresentanze all'interno del CSM, dato che le votazioni del candidato sono sempre avvenute attraverso la presentazioni di "liste", di cui fino ad oggi hanno fortemente beneficiato proprio le correnti, a scapito delle candidature indipendenti.

Con il nuovo sistema elettorale, invece, scomparse le liste, ciascun magistrato potrà candidarsi autonomamente ed individualmente e la sua visibilità sarà legata non tanto all'appartenenza alle

varie correnti, ma solo alle sue qualità individuali. Lo strapotere correntizio, infatti, ha sempre fatto registrare in seno al CSM uno strapotere delle forze di sinistra, e questo spiega anche le sempre più insistenti accuse di lottizzazione e di politicizzazione rivolte al Consiglio negli ultimi anni.

Ulteriori modifiche nel sistema elettorale riguardano poi la previsione di tre collegi nazionali per votare, separatamente, giudici, pubblici ministeri e magistrati di cassazione, per un'equa rappresentanza a seconda delle diverse funzioni esercitate dai magistrati e non ripetere più le disfunzioni del passato con un'assoluta prevalenza di pubblici ministeri all'interno del CSM.

La riduzione del numero complessivo del *plenum* riduce, conseguentemente, anche il *quorum* necessario per la validità delle decisioni.

Una importante novità è infine prevista alla fine del mandato: i consiglieri cessati dall'incarico, rientreranno nel distretto di appartenenza con le funzioni precedentemente esercitate e non potranno concorrere ad incarichi direttivi per almeno due anni.

### **Legge di contrasto al terrorismo internazionale. Legge 438/2001**

La Legge d'iniziativa del Ministro Castelli è stata emanata all'indomani dell'11 settembre per provvedere in via urgente all'introduzione di misure di contrasto del terrorismo internazionale e per la necessità di colmare lacune normative che si erano manifestate nell'ambito del sistema normativo vigente. In questa ottica, per la prima volta viene data una definizione di terrorismo internazionale, contemplando altresì la nuova fattispecie dell'associazione di terrorismo a carattere transnazionale. E nuove fattispecie delittuose incriminano non solo l'attività delle tecniche terroristiche, ma anche quelle di arruolamento di persone da avviare alla perpetrazione di atti terroristici, che consentiranno di punire anche condotte commesse senza uso di violenza ed eventualmente esulanti dai tradizionali contesti associativi tipici dell'attività terroristica. La legge, inoltre, prevede la costituzione di una unità di polizia giudiziaria specializzata; l'introduzione della possibilità di effettuare intercettazioni preventive unitamente all'obbligo di conservazione dei dati essenziali relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche. Previste inoltre disposizioni volte a perfezionare gli strumenti di identificazione delle persone indagate, anche mediante accertamenti biologici a basso livello di invasività. Vengono rivisti anche istituti processuali come il fermo e l'arresto, oltre che l'applicazione delle misure di prevenzione.

Milano, 6 Marzo 2006